

Gentile Cliente,

La informiamo che dal 4 novembre 2009, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151/2009 sono state variate alcune disposizioni di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 231/2007, così come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008 e convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008.

Rimandiamo alla lettura della normativa di seguito descritta sottolineando l'importanza di conoscere le nuove regole per non incorrere in pesanti sanzioni. Ricordiamo infine che il suo gestore è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI ASSEGNI

ASSEGNI BANCARI

- Gli assegni bancari sono emessi con la clausola “non trasferibile”. Le banche (e Poste Italiane SpA) hanno l'obbligo, dal 30.04.2008, di rilasciare carnet di assegni già muniti della clausola di non trasferibilità.
- Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 12.500,00 euro devono recare la clausola di non trasferibilità e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Rammentiamo che, a prescindere dalla normativa in commento, gli assegni muniti della clausola “non trasferibile”, qualunque sia il loro importo, devono sempre recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
- E' possibile emettere assegni liberi richiedendo per iscritto alla banca (tramite gli appositi moduli disponibili presso le filiali) il rilascio di libretti di assegni privi della clausola “non trasferibile”. La richiesta è soggetta al pagamento di 1,50 euro per singolo assegno (15,00 euro per carnet) a titolo di imposta di bollo, che la banca incassa all'atto del rilascio del libretto. Gli assegni privi di tale clausola possono essere emessi solo per importi inferiori a 12.500,00 euro. Per importi pari o superiori la clausola di non trasferibilità deve sempre essere apposta da chi emette l'assegno, al fine di evitare la comunicazione dell'irregolarità al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) da parte della banca.

ASSEGNI CIRCOLARI

- Gli assegni circolari sono emessi già muniti della clausola “non trasferibile” e recano, come previsto, l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
- E' possibile, per importi inferiori a 12.500,00 euro, ottenere l'emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità, presentando richiesta scritta alla banca (per mezzo degli appositi moduli disponibili presso le filiali). La richiesta comporta il pagamento di 1,50 euro per singolo assegno a titolo di imposta di bollo, che la banca incassa per conto dell'erario al momento del ritiro degli assegni.

GIRATE DEGLI ASSEGNI

- Gli assegni emessi in forma libera, e cioè privi della clausola “non trasferibile”, possono essere girati anche più volte prima della loro presentazione all'incasso. NON è più richiesta l'indicazione del codice fiscale dei giranti.
- Gli assegni emessi dal traente in suo favore (ad esempio quelli recanti la dicitura “a me medesimo”, a me stesso”, a mio “proprio favore” ecc.) non possono circolare e devono essere unicamente girati per l'incasso dallo stesso traente ad una banca o a Poste Italiane SpA.

NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

- Il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore non può essere pari o superiore a 12.500,00 euro. Di conseguenza, i libretti in circolazione, aventi un saldo pari o superiore a tale importo, dovranno essere estinti dal possessore, ovvero ricondotti ad un importo che non ecceda tale, soglia entro il 30 giugno 2009.
- Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il cedente dovrà comunicare alla banca, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati identificativi del soggetto a cui ha trasferito la proprietà del libretto, l'accettazione di questi e la data di trasferimento.

NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE

Dal 4 novembre 2009 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 12.500,00 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Cordiali saluti

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.

Documento aggiornato al 10 marzo 2010.